

LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE

CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN VIA BLIGNY n. 19-21



Vista aerea dell'immobile



Localizzazione immobile

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'unità immobiliare in oggetto è ubicata nel Comune di Torino, nella Circoscrizione 1 (Centro - Crocetta).

L'isolato di Sant'Eligio, delimitato dalle vie Bligny, Giulio, Piave e Santa Chiara, è attualmente occupato da un insieme di strutture disordinate. Gli immobili oggetto della presente procedura riguardano due parti distinte: la parte identificata ai mappali 124 e 125, rappresentata da un'unità abitativa completata da un corale interno, a sua volta chiuso perimetralmente da una tettoia e da una manica stretta con caratteristiche laboratoriali; la restante parte, che corrisponde ai mappali 119, 120 e 121, costituita da un grande capannone, che si sviluppa parallelamente a via Bligny, al quale è addossato un corpo di fabbrica di dimensioni assai più ridotte che vi si innesta ad "elle" e continua con un risvolto verso il parcheggio limitrofo. Questa è la fascia che ha subito le maggiori trasformazioni rispetto all'asse storico. La delimitazione del costruito continua con il lato posteriore delle fabbriche, costituito da un muro formante una linea poligonale che va a connettersi con il lotto di proprietà privata.

Le coperture del complesso sono eterogenee: in alcune parti mantengono la struttura originaria di tetti a una o due falde; in altre sono state sostituite da solai in cemento armato.

Le due facciate verso le vie conservano consistenti caratteristiche originarie. Il profilo a segmenti triangolari - persistenza della morfologia storica - con il quale si conclude superiormente il prospetto su via Bligny funge parzialmente da cortina, non corrispondendo più allo sviluppo volumetrico del capannone. È interessante inoltre il frontone sagomato rimasto a coronamento sull'angolo con via Giulio, risalente a più di cento anni or sono. Anche alcune delle aperture sono rimaste fedeli al passato.

Alcune zone dell'isolato risultano attualmente inaccessibili.

Gli accessi principali sono posti su via Bligny e su via Giulio.

La superficie utile lorda, desunta dagli elementi grafici in possesso e da verificare in loco a cura dell'interessato, è all'incirca pari a 1750 m².

CANONE A BASE D'ASTA

€/anno €35.100,00 (€ trentacinquemilacenti/00 anno).

Il valore di cui sopra rappresenta il canone commerciale dell'unità immobiliare in oggetto nelle condizioni di manutenzione e conservazione attuali.

L'istruttoria svolta utilizzando la Scheda di Valutazione, che definisce l'attribuzione di punteggi diversi alle singole istanze presentate dalle Associazioni richiedenti, determinerà la percentuale di riduzione di detto canone.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

L'immobile è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1218:

- particella 119 sub. 4 graffata particella 120 sub. 2 (Indirizzo: via Giulio Carlo Ignazio n. 21 Interno E, Piano T; Zona Censuaria: 1; Categoria: C/2; Classe: 7; Consistenza: 226 m²; Superficie catastale totale: 251 m²; Rendita: 1 634,07 €);
- particella 121 (Indirizzo: via Bligny n. 21 Piano T; Zona Censuaria: 1; Categoria: D/8; Rendita: 23 426,48 €);
- particella 124 sub. 1 (Indirizzo: via Bligny n. 19, Piano T; Zona Censuaria: 1; Categoria: C/3; Classe: 3; Consistenza: 368 m²; Superficie catastale totale: 108 m²; Rendita: 931,28 €);
- particella 124 sub. 2 graffata particella 125 (Indirizzo: via Bligny n. 19, Piano T; Zona Censuaria: 1; Categoria: A/4; Classe: 3; Consistenza: 6 vani; Superficie catastale totale: 108 m²; Superficie catastale totale escluse aree scoperte: 108 m²; Rendita: 557,77 €);

ed insiste su area censita al Catasto Terreni al Foglio 1218

- particella 119 (Qualità/Classe: Ente Urbano; Superficie: 52 m²);
- particella 120 (Qualità/Classe: Ente Urbano; Superficie: 181 m²);
- particella 121 (Qualità/Classe: Ente Urbano; Superficie: 840 m²);
- particella 124 (Qualità/Classe: Ente Urbano; Superficie: 620 m²);
- particella 125 (Qualità/Classe: Ente Urbano; Superficie: 99 m²).

Il concessionario avrà l'obbligo, anche a seguito della realizzazione delle opere necessarie per l'apertura dell'attività che intenderà proporre, di provvedere, a propria cura e spese, al formale accatastamento dell'unità immobiliare.

PLANIMETRIE CATASTALI

Si riportano, a mero titolo informativo, le planimetrie catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio che non sono da intendersi quale stato legittimato.



Foglio 1218, partt. 119-120-121-124-125 – Stralcio estratto di mappa catastale C.T. – Non in scala

PIANO TERRA

H media = 4,70 m.

via Giulio

lato via Piave

altra u.i.

h min = 4,74 m.

H max = 5,82 m.

h min = 4,52 m.

locale deposito

H max = 6,30 m.

h min = 4,52 m.

H = 3,40m.

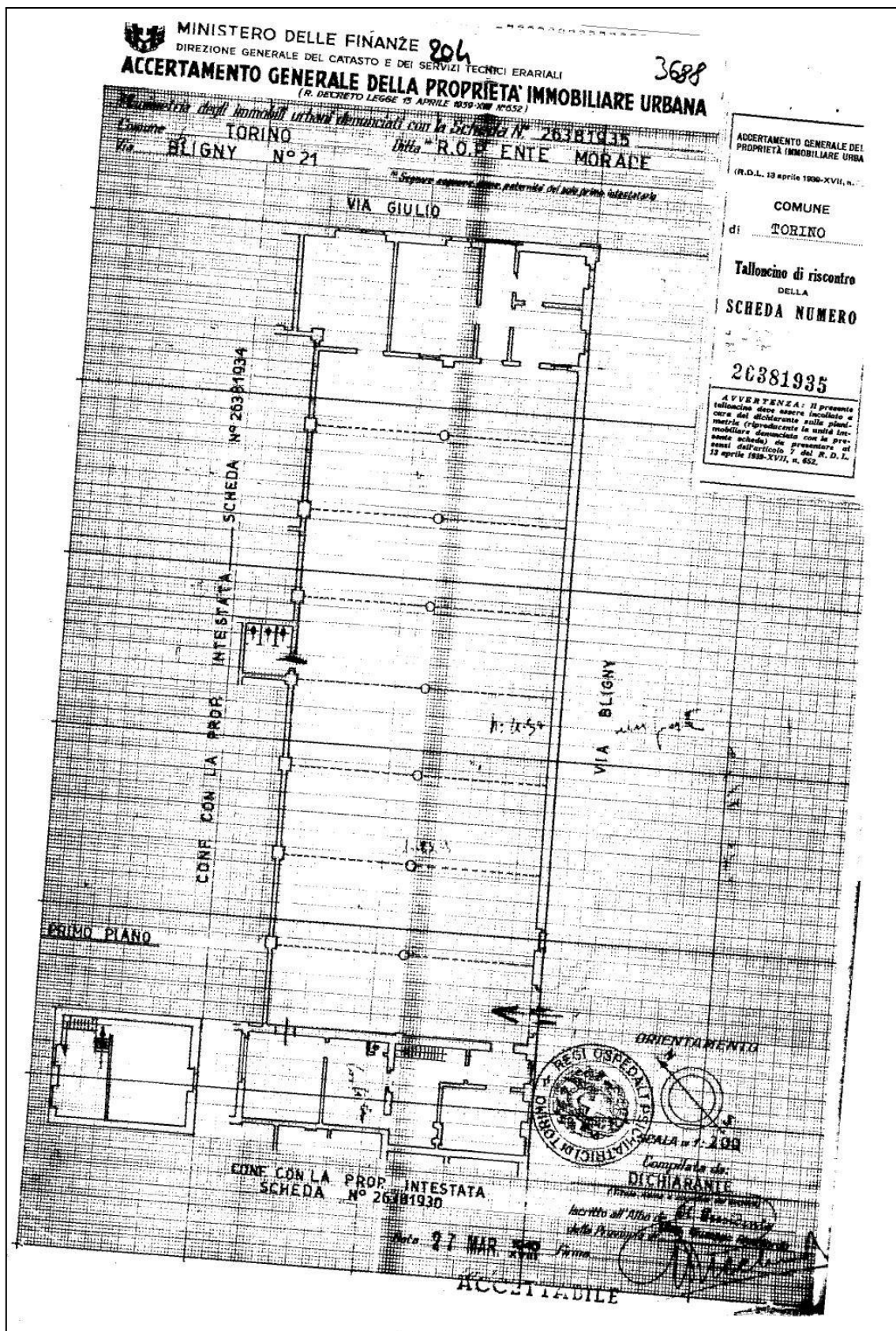
altra u.i.

altra u.i.



Foglio 1218, particella 119 sub. 4 graffata particella 120 sub. 2 – Stralcio planimetria catastale C.F.

Non in scala



Foglio 1218, particella 121 - Stralcio planimetria catastale C.F. - Non in scala



MINISTERO DELLE FINANZE 198
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939-XVII, n. 652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 26381930

Comune TORINO

Ditta "R.O.P. ENTE MORALE"

Via BLIGNY N° 19

Segnare su questa planimetria del solo primo intestatario

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA
PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R.D.L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652)

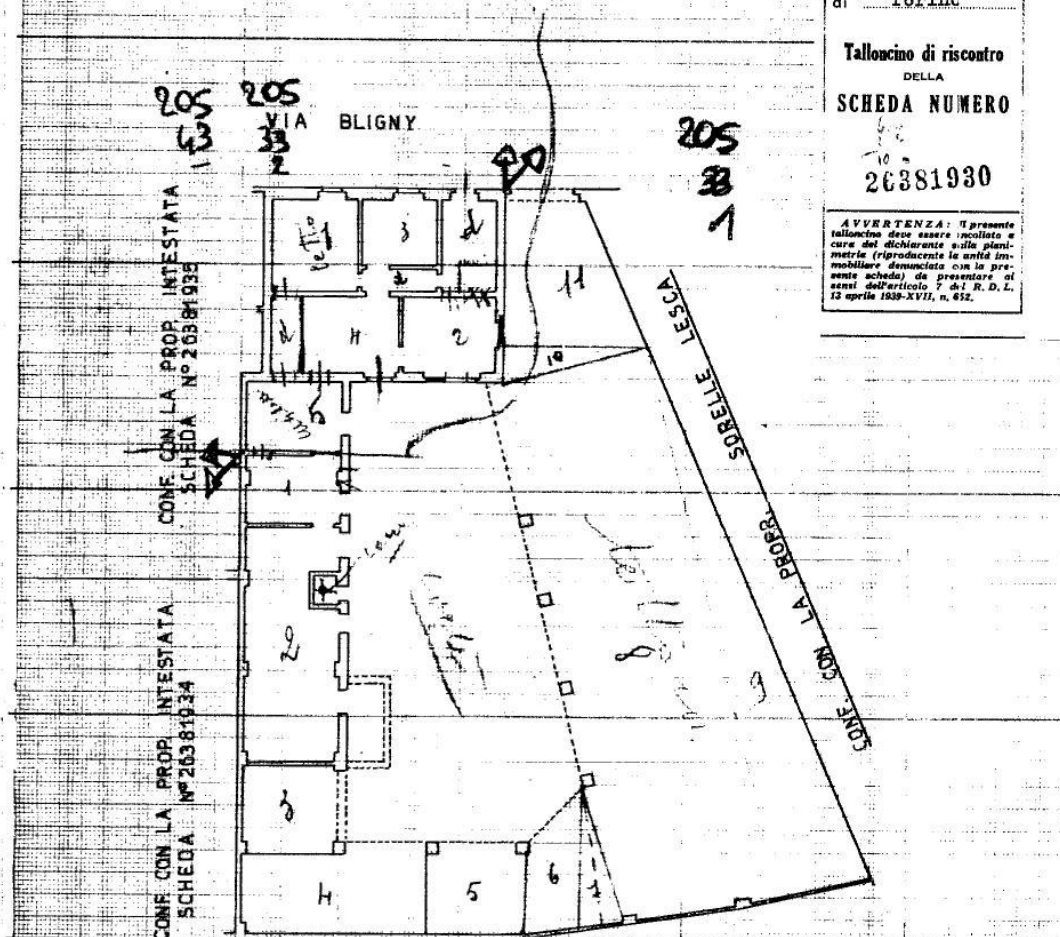
COMUNE

di Torino

Tallocino di riscontro
DELLA
SCHEDA NUMERO

26381930

AVVERTENZA: Il presente
tallocino deve essere recitato e
curato dal dichiarante sulla plani-
metria (riproducendo la unità im-
mobiliare denunciata con la pre-
sente scheda) da presentare al
catasto dell'articolo 7 del R. D. L.
13 aprile 1939-XVII, n. 652.



CONF. CON LA PROP. INTESTATA
SCHEDA N° 26381934

CONF. CON LA PROP. INTESTATA
SCHEDA N° 26381932

ORIENTAMENTO



Scala 1: 200

Compilata da:
DICHIARANTE

(Titolo, nome e cognome del dichiarante)

Inscritto all'Albo dei periti
della Provincia di

Data 27 MAR. 1940 Firma





MINISTERO DELLE FINANZE 198
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939 XVII N° 652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 26381930

Comune TORINO

Ditta "R.O.P. ENTE MORALE"

Via BLIGNY N° 19

** Segnare sempre, MMH, partenza del solo primo intestatario

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA
PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R.D.L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652)

COMUNE

di Torino

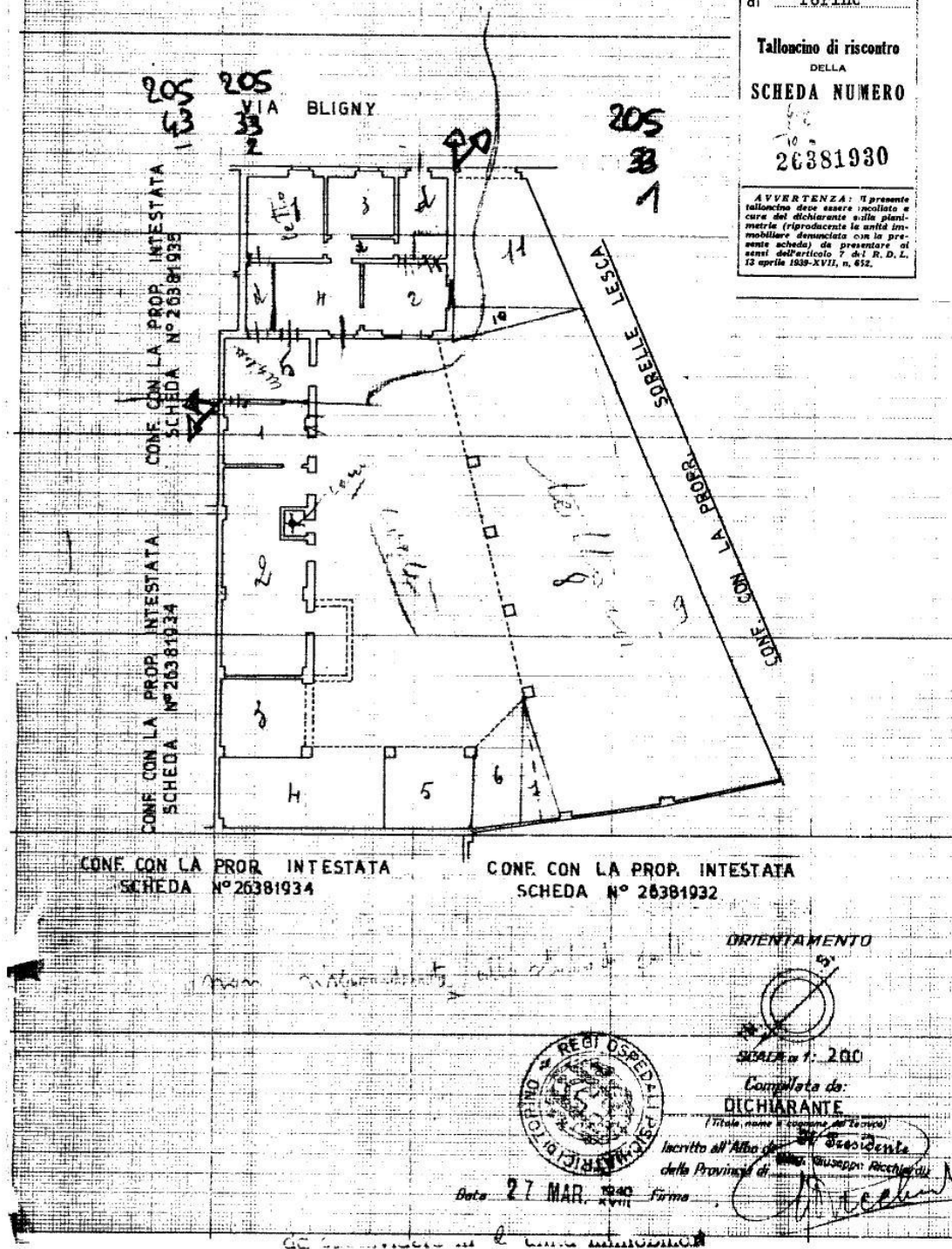
Talloncino di riscontro

DELLA

SCHEDA NUMERO

26381930

AVVERTENZA: Il presente
talloncino deve essere incollato a
cura del dichiarante sulla plani-
metria (riprodurre la unita' im-
mobiliare denunciata con la pre-
sente scheda) da presentare al
centro dell'articolo 7 del R. D. L.
13 aprile 1939-XVII, n. 652.



Foglio 1218, particella 124 sub. 2 graffata particella 125 - Stralcio planimetria catastale C.F.

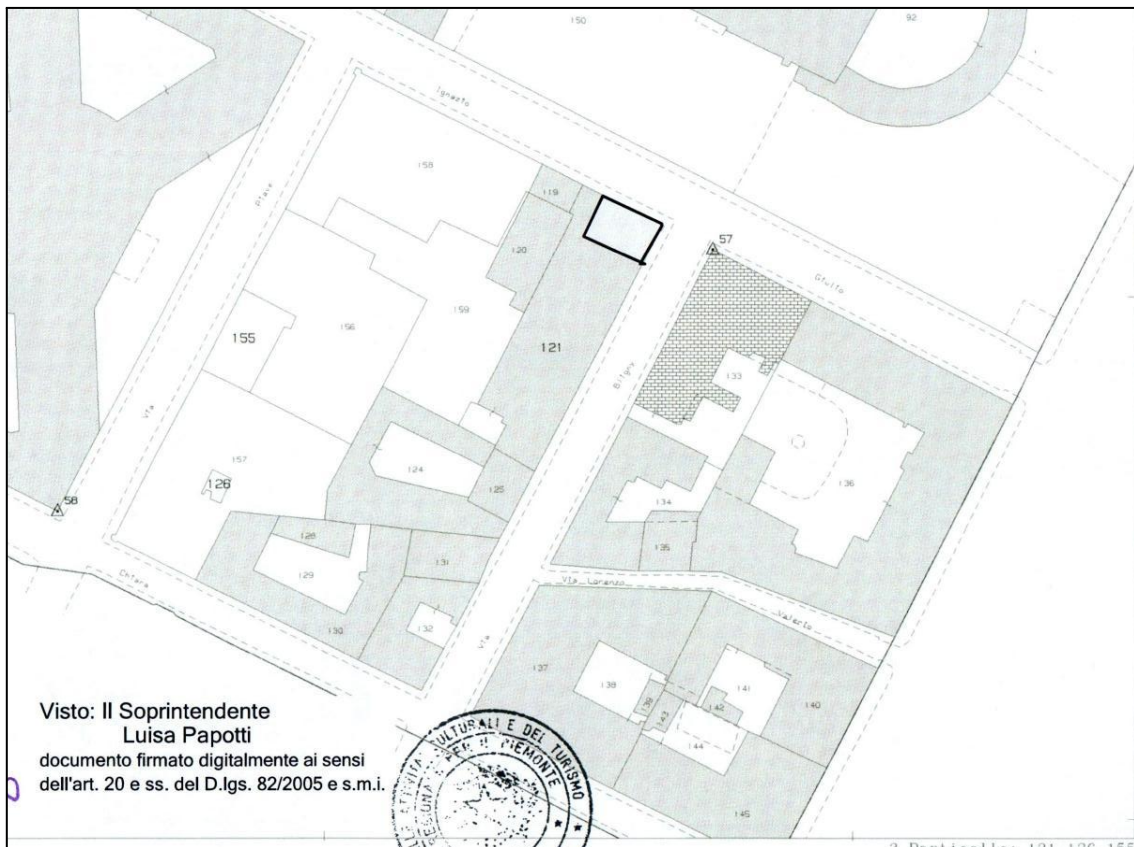
Non in scala

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

Con nota prot. n. 2591 del 10 giugno 2021, il Ministero della cultura - Segretariato Generale - Segretariato Regionale per il Piemonte ha dichiarato che “[...] *le porzioni dell’Isolato Sant’Eligio, site nell’isolato compreso tra le vie Bligny, Giulio, Pive e Santa Chiara [...] identificate al C.F. al Foglio 1218, partt. 119 sub. 4, 120 sub. 2, 121 (parte), 124 subb. 1 e 2, 125 [...] non rivestono interesse culturale e come tali sono escluse dalle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice dei beni culturali [...] Restano in ogni caso fermi gli obblighi e le prescrizioni di cui [agli] articoli [...]*” presenti nella nota stessa.

Con nota prot. n. 2926 del 23 giugno 2021, il Ministero della cultura - Segretariato Generale - Segretariato Regionale per il Piemonte ha decretato che “[...] *l’immobile denominato Parte dell’Isolato Sant’Eligio sito in Torino, via Bligny, n. 19, distinto al C.F. al Foglio 1218 part. 121 (parte) [...] è dichiarato di interesse artistico e storico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del Codice dei beni culturali e come tale è sottoposto a tutte le disposizioni in esso contenute [...]*”

Con successiva comunicazione la Città di Torino provvederà a domandare ai competenti organi ministeriali l’autorizzazione alla concessione ai sensi dell’art. 57 bis del predetto D.Lgs 42/2004. L’interessato dovrà pertanto impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni che il competente Ministero dovesse apporre nella autorizzazione alla concessione.



Stralcio planimetria allegata a nota prot. n. 2926 del 23 giugno 2021
con identificazione area sottoposta a vincolo

STATO OCCUPAZIONALE

Gli spazi oggetto di concessione sono attualmente liberi.

UTENZE

Il compendio immobiliare in oggetto è sprovvisto di utenze attive.

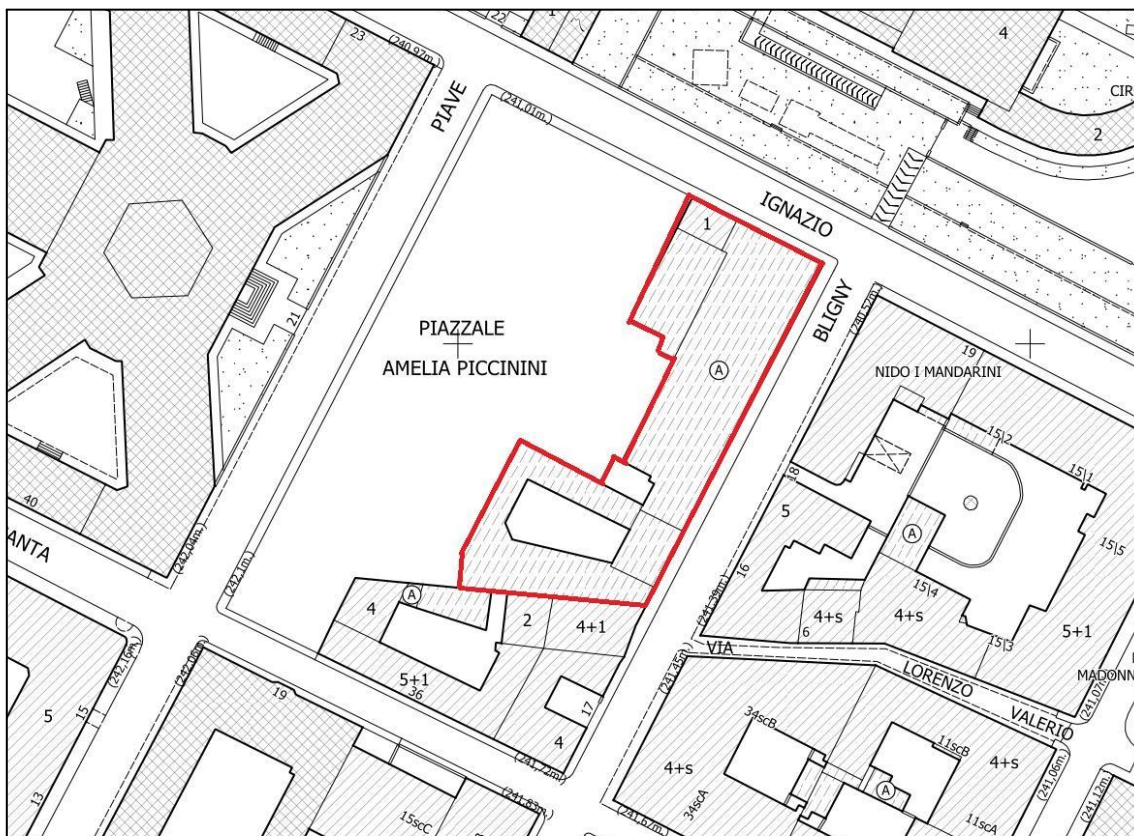
Sarà onere del concessionario provvedere all'allacciamento degli impianti, alla realizzazione di tutte le relative opere, nonché adempiere agli obblighi manutentivi, alla pulizia ed alle eventuali riparazioni che si renderanno necessarie durante il rapporto contrattuale. Saranno altresì a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti, qualora esistenti, dovranno essere direttamente volturati al medesimo ove non ancora disdettati.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile è collocato in Zona Urbana Centrale Storica ZUCS in Area AT, Aree da trasformare comprese nella zona centrale storica - Isolato S. Eligio via Giulio - via Bligny - via S. Chiara - via Piave.



Estratto Tavola n. 1 "Azzonamento" - Foglio 09a parte del P.R.G. - Non in scala



Estratto di Carta Tecnica con perimetrazione dell'area afferente al lotto da verificare in loco.

Non in scala

Dalla lettura della tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Allegati tecnici P.R.G.C. Tavola 3 - scala 1:5000), approvata con la variante strutturale n. 100 al P.R.G.C., risulta che l'immobile è classificato in Classe I, Sottoclasse I(P).

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Secondo il Piano di Classificazione Acustica l'immobile è inserito in Fase IV classe III – Aree di Tipo Misto, con limite assoluto di immissione diurno 60 dBA e limite assoluto di immissione notturno 50 dBA.

L'area è interessata dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti stradali di via Bligny, via Giulio Carlo Ignazio, via Valerio Lorenzo e via Santa Chiara.

In relazione ai possibili riusi dell'area, gli interessati dovranno procedere alla verifica della coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, o comunque verificarne la compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 L.R. 52/2000 art. 3 lett. a. "Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" e s.m.i..

PIANO DEL COMMERCIO

L'immobile risulta inserito all'interno dell'Addensamento Tipo A1 – Centrale.

Relativamente all'eventuale apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, ammesso come attività accessoria, nei limiti di quanto indicato nella sezione "Destinazione d'uso, ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, e della delibera della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 n. mecc. 2011 02751/016, l'area risulta collocata nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977, conseguentemente, si richiama il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico e si ricorda che il relativo fabbisogno totale di posti a parcheggio è definito in base alla superficie di somministrazione dell'esercizio ed è da calcolarsi secondo i parametri di cui all'art. 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e del Documento Tecnico del Regolamento n. 329 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici. È ammessa la monetizzazione dei parcheggi in riferimento all'area in oggetto. La quota di posti

parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 150 m pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).

DESTINAZIONE D'USO

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. per gli enti del Terzo Settore è possibile insediare la sede ed i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, qualunque sia la destinazione urbanistica dell'immobile. Il concessionario dovrà pertanto esercitare nell'immobile, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, quali definite dalla normativa sul Terzo Settore e nei limiti sopra riportati; sono ammesse anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale.

ULTERIORI NOTE

Il bene sarà *concesso* a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.

Il bene sarà *concesso* senza obbligo da parte della Città di Torino di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVVEDIMENTI EDILIZI

La costruzione del fabbricato del quale l'unità immobiliare fa parte risale ad un periodo anteriore al 1° settembre 1967: l'isolato di sant'Eligio, di proprietà del Regio Manicomio già dal 1817, non vide l'insediamento di strutture correlate con l'istituzione manicomiale bensì la proprietà concesse i terreni in affitto a soggetti diversi, che vi realizzarono opere di varie tipologie. La storia dell'edificazione di questo lotto si protrae per gran parte dei secoli XIX e XX.

Durante la seconda Guerra Mondiale si sono verificati danni ad alcuni edifici dell'isolato e, negli anni '50, sono stati presentati progetti per alcune lievi modifiche, che però risultano irreperibili.

Il concessionario ha l'obbligo di verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza, oltre a quanto riportato, e dovrà anche in conformità al proprio progetto di utilizzo ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a proprio esclusivo onere.

Il concessionario avrà l'onere di rendere idoneo il bene all'uso cui verrà destinato provvedendo, a proprie cure e spese, alla predisposizione della documentazione progettuale, da presentare alle autorità competenti, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni di bando.

Le eventuali trasformazioni che possono determinare il cambio di destinazione d'uso ove consentito e nell'ambito delle destinazioni ammesse, comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, la corresponsione dei conseguenti oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, nonché, ove necessario, il reperimento dei conseguenti standard urbanistici.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

L'unità immobiliare si presenta, nel complesso, in cattive condizioni determinate per lo più dallo stato manutentivo delle coperture e dalla vetustà dei serramenti esterni, ove presenti; si riscontra inoltre un diffuso ammaloramento di pareti e soffitti con presenza di macchie umide e proliferazione di muffe.

Sono emerse criticità in merito ai solai di copertura dei fabbricati che si presentano notevolmente deteriorati dalle continue infiltrazioni d'acqua. La Città di Torino ha provveduto a ripristinare la guaina impermeabilizzante della copertura della porzione immobiliare insistente sulla particella 121, al fine di salvaguardare la struttura sottostante da ulteriori infiltrazioni, ma non ha potuto consolidare i relativi solai. Si sottolinea pertanto che, per un eventuale riutilizzo del fabbricato, si dovrà prevedere una valutazione approfondita dei componenti edilizi, strutturali ed impiantistici, anche in funzione delle future destinazioni d'uso.

Il concorrente prende atto della consistenza immobiliare attraverso opportuno sopralluogo.

Il concessionario avrà l'onere di rendere idoneo il bene all'uso cui verrà destinato provvedendo, a proprie cure e spese, ad effettuare tutti gli interventi manutentivi, anche di tipo impiantistico, che si rendessero necessari.

Sarà altresì a carico del concessionario la rimozione di masserizie di qualsiasi tipo e genere, degli impianti presenti in disuso o che non soddisfano le normative in vigore, e di tutto ciò che non è ritenuto funzionale all'attività da insediare.

CLASSE ENERGETICA/APE

La classe energetica e l'indice di prestazione energetica non sono al momento disponibili. Sarà cura del concessionario, a proprie spese, provvedere alla predisposizione dell'attestazione di prestazione energetica da parte di soggetto abilitato e ogni intervento di manutenzione, anche architettonico-strutturale, per il contenimento del consumo energetico dell'edificio secondo la normativa vigente.

CERTIFICATO AGIBILITA'

Non è disponibile il certificato di agibilità dell'immobile in oggetto.

Il concessionario sarà tenuto a produrre, qualora richiesto, una relazione firmata da tecnico abilitato che certifichi la sussistenza dei requisiti di agibilità dell'unità immobiliare in considerazione dell'uso cui l'immobile verrà destinato. La relazione dovrà dichiarare che l'immobile è rispondente ai requisiti impiantistici, strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità necessari per il corretto e regolare uso proposto.

AMIANTO

Non esiste documentazione che certifichi o meno la presenza di amianto all'interno del compendio immobiliare.

Presso gli archivi della Città è disponibile il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 11 ottobre 2018 delle opere approvate con DGM n. mecc. 2015 03607/030 e successive tra cui sono ricompresi gli interventi di bonifica sulla porzione immobiliare insistente sui mappali n. 124 e n. 125 (rimozione controsoffittatura e canne fumarie in amianto).

Nel caso di presenza di ulteriore amianto anche in porzioni non immediatamente distinguibili dell'immobile (intonaco, mastice serramenti, tubi, rivestimenti, coperture, camini...) l'aggiudicatario dovrà in ogni modo ottemperare a quanto prescritto da D.M. 06.09.1994 *"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della L. 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto"* e s.m.i., nonché alle normative e circolari di settore.

Ai sensi del succitato decreto il responsabile dell'attività svolta nell'edificio ove sia accertata la presenza di manufatti contenenti amianto, ha l'obbligo di mettere in atto un Programma di controllo, custodia e manutenzione secondo le modalità specificate. Tale obbligo permane fino a completa rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. La mancata adozione del succitato Programma, in conformità ai disposti del DM 06.09.94, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2016 n. 124-7279, si specifica che le funzioni di redattore del Programma di Manutenzione e Controllo e di responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto possono essere svolte unicamente a seguito di

specifici percorsi formativi obbligatori e del conseguimento del relativo titolo abilitativo, che dovrà essere allegato alla relazione di verifica annuale.

Gli interventi di bonifica/manutenzione/pulizia dei manufatti e/o materiali contenenti amianto previsti dal succitato decreto dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dal D. L.vo 81/2008 avvalendosi di ditte qualificate: l'aggiudicatario prende atto che sarà a propria cura e spese lo smaltimento così come tutte le operazioni propedeutiche necessarie.

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE

Anche in considerazione del fatto che all'interno del compendio veniva svolta attività di autocarrozzeria non si può escludere la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da necessitare l'effettuazione di interventi di bonifica così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o interventi sul materiale di riporto presente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2/2012.

Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l'esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica (il lotto è stato oggetto di bombardamenti aerei durante il periodo della seconda guerra mondiale), la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria (a mero titolo d'esempio la presenza di fibre artificiali vetrose, lo smaltimento di serbatoi interrati etc.) rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico del concessionario, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.

OPERE STRUTTURALI

Non è disponibile la documentazione relativa ai progetti strutturali ed il relativo certificato di collaudo.

Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito alla capacità portante delle strutture in conformità alle destinazioni d'uso legittimate e ammissibili.

Il concessionario dovrà procedere, a propria cura e spese, ad effettuare una valutazione della sicurezza delle strutture esistenti per determinare l'entità delle azioni che la stessa è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle norme tecniche sulle costruzioni prevedendo, anche nell'eventualità di un cambio della destinazione d'uso della

costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore, eventualmente interventi di riparazione o locali, miglioramento o adeguamento degli elementi portanti.

IMPIANTI

Con riferimento all'art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 la Città non fornisce alcuna garanzia circa la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.

L'aggiudicatario è avvertito delle conseguenze alle persone ed alle cose che possono derivare dalla non conformità di tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di aver preso visione di tali impianti e di essere consapevole dei rischi che si assume con riferimento al loro specifico stato ed esonera la Città di Torino da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che tale stato provochi a chiunque.

Non sono disponibili le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti. Sarà obbligo dell'aggiudicatario, prima dell'utilizzo del bene, provvedere alla formale certificazione da parte di tecnico abilitato degli impianti esistenti ripristinati e/o nuovamente realizzati.

Occorre pertanto che l'interessato verifichi in loco lo stato dei luoghi con opportuno sopralluogo eventualmente mediante ausilio di proprio tecnico specializzato.